

929/14



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**SEZIONE CIVILE**

R.G. 777/2014  
Cron. 2449  
Rep. 898  
Ud. Disc. 5-11-14  
Decisa il " " "  
Minuta il 12/11/2014  
Dep. il 21 NOV 2014

La Corte di Appello di Ancona, composta dai Magistrati:

FORMICONI DR. STEFANO

PRESIDENTE Rel.

ERCOLI DR. ssa MARIA IDA

CONSIGLIERE

GIANFELICE DR. ssa ANNALISA

CONSIGLIERE

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in grado di appello, promossa con Ricorso depositato in data 05/11/2014 ed iscritta al n. 777/2014 R.G.

**Oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (Art. 18)**

**DA**

**MONTI MARIO**, (C.F. MNTMRA57R12D4881), in proprio e quale socio illimitatamente responsabile della Mediatrans snc di Monti Mario, rappresentato e difeso dall'Avv. Balestra Anna Marta, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, via Matteotti, 99 Ancona, per delega in calce al ricorso;

- Ricorrente -



### CONTRO

Curatela Fallimento MEDIATRANS – S.n.c., in persona del Curatore dr. Balducci Werter, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato, per delega a margine della comparsa di costituzione;

- resistente -

CLAI – Società Coop.va Agricola, (C.F. 00317470375), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Imola (BO) fraz. Sasso Morelli (BO), via Gambellara, 62/A rappresentata e difesa dall'Avv. Nannoni Marco ed elettivamente domiciliata ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Elena Arduini (studio Paolo Cesaroni) via del Cardeto, 16 Ancona;

- resistente -

UNIPEG – Soc. Coop. Agricola, (P.I. 020360602206), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in via Due Canali, 13, rappresentata dall'Avv. Garrone Giovanna ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Palazzetti Francesca del foro di Pesaro, via San Francesco, 52, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- resistente -

Causa posta in decisione all'udienza del 05/11/2014

### CONCLUSIONI

Il difensore del Ricorrente ha concluso come da ricorso;

I difensori dei Resistenti hanno concluso come dalle rispettive comparse di costituzione.



Werter,  
e della

tente -

legale  
bellara,  
iata ed  
ardeto,

istente -

legale  
Garrone  
Pesaro,

istente -

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Monti Mario, con ricorso depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 1 luglio 2014, ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 18 R. D. 267/1942, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, in data 27 maggio-3 giugno 2014, con cui é stato dichiarato il suo fallimento, quale socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Mediatrans di Monti Mario & C, dichiarata fallita dal medesimo Tribunale con sentenza dell'8 aprile 2014.

Sosteneva il ricorrente - sulla premessa che la società fallita, nell'ambito della quale egli aveva rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile, era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 26 aprile 2013 e che, pertanto, da quella data era cessata l'anzidetta qualifica - che l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti era avvenuta allorché era ormai trascorso più di un anno dal

venir meno dell'ente societario, che rappresentava, a suo avviso, il momento rilevante ai fini del decorso del termine di cui al secondo comma dell'articolo 147 L.F.; inconferente, poi, si presentava la pronuncia della Suprema Corte (Cass 22263/2012), richiamata dai primi giudici, che atteneva ad una diversa fattispecie riguardante il decorso dell'anno dalla dichiarazione di fallimento di una società di persone di cui faceva parte il socio dichiarato fallito in estensione, essendosi in presenza, invece, nel caso in esame, di decorso dell'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, determinativa, con effetto immediato, dell'estinzione dell'ente, a differenza del fallimento a seguito del quale la società "entra in uno stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione"; chiedeva, pertanto, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, che fosse revocato il proprio fallimento, nella sua veste di socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Mediatrans di Monti Mario & C..

Si costituivano il curatore del fallimento di Monti Mario nonché, con separate comparse, le società cooperative agricole CLAI ed UNIPEG, quali creditrici istanti, che

IL CASO.it



*Handwritten signature*

contestavano il fondamento dell'impugnazione nel rilevare, in particolare la curatela, che, conformemente a quanto ritenuto dai primi giudici, il termine previsto dall'articolo 147, comma secondo, L.F. con riguardo al socio illimitatamente responsabile, non induce a riferimenti di sorta alla "cancellazione dal registro delle imprese" né richiama il disposto dell'articolo 10 L.F. individuando esclusivamente due differenti momenti come dies a quo per il computo dell'anno, vale a dire lo scioglimento del rapporto sociale e la perdita della responsabilità illimitata, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame dovendosi intendere, la prima delle fattispecie richiamate, avente esclusivo riferimento allo scioglimento del rapporto rispetto al singolo socio.

Il reclamo è fondato.

Invero l'articolo 147, comma secondo, L.F. prescrive che "il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata...", stabilendo, pertanto, due ipotesi distinte nell'individuazione del momento a partire dal quale decorre il termine annuale di cui alla menzionata disposizione di legge (appunto

scioglimento del rapporto sociale e perdita della responsabilità illimitata).

Orbene non è dubbio che se lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo né lo scioglimento del rapporto sociale inerente ai singoli soci, altrettanto innegabile è che questi ultimi restano illimitatamente responsabili soltanto sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex articolo 10 L.F. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società (cfr. in termini Cass 18964/2013 nonché, per l'affermazione dello stesso principio, Cass 6692/2012).

Per quel che concerne il richiamo al termine annuale di cui agli articoli 10 e 147 L.F., va rilevato che la normativa stabilisce, in linea generale, una presunzione di fallibilità entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, poiché solo da tale momento la cessazione dell'attività costituisce un presupposto al quale vengono ricollegate determinate conseguenze; né ad essa è equiparabile la



cessazione dell'attività imprenditoriale: la peculiare finalità dell'istituzione del registro delle imprese è proprio quella, alla stregua del principio di certezza delle situazioni giuridiche, di far conoscere le vicende riguardanti l'esercizio aziendale mediante l'individuazione di un dato formale (perché legato alla cancellazione) e non sostanziale (quale quello fondato sulla effettiva cessazione dell'attività di impresa).

In particolare occorre rilevare che l'articolo 10 L.F. ha operato, in proposito, con scelta discontinua rispetto al passato, una vera e propria semplificazione stabilendo che per gli imprenditori individuali e collettivi il dies a quo comincia a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese (comma primo), con ciò mutando il principio di valutazione da quello, precorso, di effettività a quello, attuale, di pubblicità.

In altri termini la formulazione dell'articolo 10, primo comma, L.F. è stata configurata al precipuo scopo di fissare un dies a quo tale da dare un riferimento certo per individuare, con l'uso dell'ordinaria diligenza connessa alla consultazione del registro delle imprese, l'intervenuta

cessazione dell'attività imprenditoriale del debitore ed, al contempo, assicurare a quest'ultimo, laddove egli abbia effettivamente cessato l'attività, di rendere noto l'evento secondo il sistema pubblicitario previsto dall'ordinamento e non restare assoggettato alla possibilità dell'esecuzione concorsuale oltre il ragionevole limite temporale stabilito dalla norma.

A conferma di quanto esposto è stato affermato (cfr. Cass 8932/2013) il principio per cui, sebbene dopo la riforma il procedimento di fallimento possa essere attivato solo su istanza dei creditori o del p.m., si deve osservare che il termine stabilito nella legge fallimentare, art. 10, non opera come un termine di prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento (v. sul punto Cass 998/1969), svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all'inatteso venir meno della qualifica di imprenditore commerciale nel loro debitore, quanto la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, ponendo un preciso sbarramento cronologico alla possibilità di dichiarare il fallimento: quello che rileva è la scelta del legislatore di non dare seguito alla invocata



apertura di una procedura concorsuale dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese .

Ciò posto, se la funzione dell'art. 10 è quella descritta, il dies ad quem del termine annuale ivi previsto è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento e l'istanza di fallimento tempestivamente presentata dal creditore non può produrre effetti prenotativi, come avviene invece nel processo civile, in applicazione del noto postulato a tenore del quale la durata del processo non dovrebbe mai ridondare in danno della parte che ha ragione; la semplice presentazione dell'istanza di fallimento non sarebbe, infatti, conoscibile da parte dei terzi che, se ad essa fosse riconosciuto un effetto prenotativo, resterebbero esposti per tutta la durata del procedimento al rischio di contatti con un soggetto fallibile; tale conclusione, del resto, è coerente con la previsione della lettera dell'art. 10 ("possono essere dichiarati falliti entro un anno") e trova conferma nella legge fallimentare, art. 22, comma quinto, secondo cui, nella versione successiva alla riforma, in caso di vittorioso gravame contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, il termine di cui al menzionato art. 10 si computa

con riferimento al decreto della Corte di appello che ha accolto il reclamo; l'attribuzione di un effetto prenotativo al decreto della Corte di appello sarebbe evidentemente inutile se un identico effetto fosse attribuibile all'istanza di fallimento; si deve, pertanto, concludere che l'art. 10 cit., con la descritta eccezione rispetto al tempo successivo al decreto ex art. 22, pone a carico di chi ha presentato tempestivamente istanza di fallimento il rischio della durata del procedimento per l'invocata dichiarazione, ciò, tuttavia, non comporta l'illegittimità dell'art. 10, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.: da un lato, con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi dello stesso ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma; dall'altro lato, con riferimento al diritto di difesa, si deve, invece, osservare che la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti quali, da un lato, quelli particolari dei singoli interessati e, dall'altro, quello generale alla certezza



dei rapporti giuridici; in questo contesto è insussistente una qualsiasi lesione del diritto di difesa, tenuto conto sia dell'ampiezza del termine, sia della possibilità di informare il Tribunale di eventuali ragioni di urgenza onde adottare, ove consentito, le tempistiche atte ad ovviare al paventato decorso dell'arco temporale utile; la circostanza che le ragioni di urgenza possano sfuggire ai creditori o al Tribunale è, ancora una volta, un problema di fatto irrilevante ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della norma.

IL CASO.it  
Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, revocato il fallimento.

Le obiettive incertezze interpretative derivanti dalla peculiarità della fattispecie in rapporto al quadro normativo di riferimento legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Per quanto riguarda le spese della procedura fallimentare che presuppongono l'accertamento del titolo della responsabilità per danni in capo ai creditori istanti (l'articolo 147 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che in caso di revoca della dichiarazione di fallimento le spese della procedura

fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa), di tali oneri non possono farsi carico questi ultimi avendo presentato ricorso allorché non era ancora decorso il termine di legge di cui si è detto, circostanza che osta, in ogni caso, a far gravare sulla parte istante detti oneri.

Da ultimo appare opportuno evidenziare che il rapporto tra fallimento della S.n.c. Mediatrans & C e quello relativo all'attuale reclamante, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, si configura come dipendenza unidirezionale (così Cass 7181/2013) nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l'altra dichiarazione, mentre altrettanto non può dirsi per il caso contrario, di modo che la revoca del fallimento del socio non coinvolge quello della società medesima: pertanto non sussistono ragioni neppure di opportunità che giustificano la riunione - invocata dal ricorrente - con altro reclamo proposto dalla società fallita al fine di ottenere la revoca del proprio fallimento.



P.Q.M.

la Corte revoca il fallimento di Monti Mario, nella sua veste di socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Mediatrans di Monti Mario & C, dichiarato dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 27 maggio-3 giugno 2014;  
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.


Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5

novembre 2014.

Il Presidente est.

ILCASO.it

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Daniela Diomedì)



CORTE APPELLO ANCONA  
SEZIONE CIVILE  
OGGI 21 NOV. 2014  
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Daniela Diomedì)

